



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Reddito di impresa

- 4 | **In presenza di illecito penale viene meno l'inerenza dei costi - Cassazione n. 55102 del 11/12/17**
- 4 | **Cooperative – accertamento delle condizioni di mutualità - la mancata acquisizione parere della Banca d'Italia rende illegittimo l'atto di accertamento - Cassazione n. 31038 del 28/12/17**
- Costi divenuti certi nell'anno successivo a quello di imputazione ma prima dell'approvazione del bilancio - Cassazione n. 29865 del 13/7/17**
- Rimanenze finali – non comprendono il materiale di cancelleria - Cassazione n. 30811 del 22/12/17**

Iva

- 5 | **Frodi IVA - Operazioni inesistenti: Cassazione n. 29873 del 13/12/17**
- 5 | **Disconoscimento della detrazione dell'IVA all'importazione per l'immissione al consumo: competenza delle entrate: Cassazione n. 31237 del 29/12/17**
- 5 | **Per l'Iva è possibile opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco, anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato: Cassazione n. 29555 dell'11/12/17**
- 5 | **Senza prova della destinazione all'esportazione l'IVA è esigibile se è versato un acconto sul prezzo: Cassazione n. 29371 del 7/12/17**
- Dichiarazione d'intento falsa - Cassazione n. 31116 del 29/12/17**
- Omaggi in natura e detrazione IVA - Cassazione n. 30840 del 22/12/17**

Irap

- 6 | **Irap – medico che svolge l'attività in più studi professionali - Cassazione n. 29626 del 11/12/17**
- 6 | **Irap – artista non responsabile dell'organizzazione degli spettacoli non paga l'imposta - Cassazione n. 29863 del 13/12/2017**
- 6 | **Irap - Commercialista e amministratore società – il presupposto Irap deve essere verificato in relazione a ciascuna attività - Cassazione n. 28987 del 04/12/2017**

Fiscalità persone fisiche

- 7 | **Cessione immobiliare – maggior valore fondato sul criterio della comparazione con altri immobili aventi analoghe caratteristiche - Cassazione n. 30587 del 20/12/17**
- 7 | **Agevolazioni "prima casa" – decorrenza del termine triennale per l'avviso di liquidazione - Cassazione n. 28860 del 01/12/2017**

Accertamento questioni sostanziali

- 8 | **Accertamento "a tavolino" – obbligo di contraddittorio - Cassazione n. 29397 del 7/12/17**
- 8 | **Trasmissione telematica della dichiarazione effettuata – errori bloccanti - Cassazione n. 29878 del 13/12/17**

Accertamento questioni procedurali

- 9 | **Accertamento integrativo: Cassazione n. 30854 del 22/12/17**
- Quando l'atto di accertamento è legittimo: Cassazione n. 30560 del 20/12/17**

Penale tributario

- Causa di non punibilità: pagamento del debito tributario: Cassazione n. 52640 del 20/11/17**
- La compensazione è indebita in caso di accollo- Cassazione n. 55794 del 30/11/17**
- Prova nell'omesso versamento IVA-Cassazione n. 55480 del 6/6/17**

Contenzioso tributario

- 9 | **Notifica dell'atto tributario** - *Cassazione n. 29191 del 6/12/17*
- 9 | **Notificazione degli atti a persone giuridiche** - *Cassazione n. 28466 del 28/11/17*
- 10 | **Vizi di notifica dell'atto - sanatoria per raggiungimento dello scopo per esercizio del diritto di difesa – non impedisce il decorso del termine del potere di accertamento** - *Cassazione n. 30563 del 20/12/17*

Fiscale - varie

- 10 | **Motivazione dell'attribuzione della rendita catastale** - *Cassazione n. 28933 del 4/12/17*

REDDITO D'IMPRESA

In presenza di illecito penale viene meno l'inerenza dei costi**Cassazione n. 55102 del 11/12/17**

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, i costi documentati in fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non possono essere dedotte dal committente/cessionario ove non ricorra la prova dell'assenza dei presupposti dell'illecito penale, integrando invero tale operazione, tradizionalmente il reato di falso documentale, rilevante sia come concorso nella emissione della fattura falsa, sia come utilizzazione ai fini dell'evasione del carico fiscale. La derivazione dei costi da una attività integrante illecito penale, espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività di impresa, comporta il venire meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi dei medesimi e l'attività imprenditoriale.

Cooperative – accertamento delle condizioni di mutualità - la mancata acquisizione parere della Banca d'Italia rende illegittimo l'atto di accertamento**Cassazione n. 31038 del 28/12/17**

In tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative, la conformità degli statuti ai principi legislativi in materia di mutualità comporta una presunzione di spettanza delle agevolazioni o esenzioni tributarie.

Il procedimento di verifica dei «presupposti di applicabilità» di cui all'art. 14 D.P.R. n. 601/1973, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, attiene ai soli casi in cui detta presunzione legale non operi, salva la facoltà dell'amministrazione di disconoscere le agevolazioni, per ogni singolo periodo d'imposta, sulla base di dati concreti, atti a dimostrare che la veste mutualistica funge da copertura ad una normale attività imprenditoriale.

In tale ottica, il parere preventivo degli organi di vigilanza riguarda i soli requisiti soggettivi della società cooperativa, mentre l'ordinario potere di accertamento degli uffici finanziari ha ad oggetto la natura e le modalità di svolgimento dell'attività produttiva della cooperativa stessa.

Nel caso di specie – in cui le variazioni in diminuzione del reddito imponibile operate dalla Coop. ai sensi dell'art. 12 della legge n. 904/1977 erano state recuperate a tassazione in quanto lo statuto della cooperativa non prevedeva espressamente il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale - a fondamento del mancato riconoscimento del diritto alle agevolazioni fiscali è posto il rilievo, di carattere formale, riguardante il possesso delle condizioni soggettive per goderne, quali rilevabili dallo statuto della cooperativa, la cui verifica pertanto non avrebbe potuto prescindere dall'acquisizione del preventivo parere del competente organo di vigilanza, ossia della Banca d'Italia.

Pertanto, la mancata acquisizione del parere, obbligatorio anche se non vincolante, della Banca d'Italia, quale organo di vigilanza, richiesto dall'art. 14, co. 3, D.P.R. n. 601/1973 ha reso illegittimo l'atto di accertamento.

Costi divenuti certi nell'anno successivo a quello di imputazione ma prima dell'approvazione del bilancio**Cassazione n. 29865 del 13/7/17**

In tema di imposte sui redditi d'impresa, i costi sostenuti dopo la chiusura dell'esercizio contabile di riferimento, ma incidenti sul ricavo netto determinato dalle operazioni dell'anno già definito, costituiscono elementi di rettifica del bilancio dell'anno precedente, sicché concorrono a formare il reddito d'impresa ed incidono legittimamente in flessione sullo stesso tutte le volte in cui siano divenuti noti, in quanto certi e precisi nell'ammontare, prima della delibera di approvazione del risultato d'esercizio.

Nel caso di specie erano stati imputati a un esercizio costi, già presenti nell'anno precedente, della cui

certezza ed oggettiva determinabilità si era avuto però conteeza soltanto nell'anno successivo, seppur prima dell'approvazione del bilancio.

Rimanenze finali – non comprendono il materiale di cancelleria

Cassazione n. 30811 del 22/12/17

Le rimanenze finali di materiale di cancelleria non rilevano ai fini della quantificazione dei ricavi di un'impresa la cui attività è costituita dalla produzione di articoli di tipo diverso, posto che il materiale di cancelleria è costituito da beni aventi solo funzione di supporto rispetto all'attività di impresa.

IVA

Frodi IVA - Operazioni inesistenti

Cassazione n. 29873 del 13/12/17

Ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti e neghi il diritto dello stesso a portare in detrazione la relativa imposta, deve provare che la prestazione non è stata resa dal fatturante.

Spetta, invece, al contribuente l'onere di dimostrare, anche in via alternativa:

- di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto;
- nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all'attività professionale svolta, di non essere stato in grado di superare l'ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti.

Nel caso di specie erano stati emessi avvisi di accertamento a seguito di addebito alla società contribuente di violazioni tributarie relative alla contabilizzazione di costi per acquisto di merce in base a fatture riguardanti operazioni soggettivamente inesistenti, con interposizione fittizia di due società ritenute "cartiere".

Disconoscimento della detrazione dell'IVA all'importazione per l'immissione al consumo: competenza delle entrate

Cassazione n. 31237 del 29/12/17

Spetta all'Agenzia delle Entrate e non anche all'Agenzia delle dogane la competenza funzionale ad emettere l'atto impositivo per il disconoscimento della detrazione dell'IVA all'importazione dovuta per l'immissione al consumo, quindi dopo l'immissione della merce in libera pratica, operata dalla società contribuente mediante reverse charge, stante la natura di tributo interno e non di dazio doganale dell'imposta sul valore aggiunto. La competenza dell'Agenzia delle dogane è individuabile soltanto nelle ipotesi di coincidenza tra l'immissione in libera pratica e l'immissione in consumo della merce importata e non, invece, quando la prima preceda temporalmente la seconda.

Anche per l'Iva è possibile opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco, anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato

Cassazione n. 29555 dell'11/12/17

Va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco - anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato, allegando errori od omissioni incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale; tali principi di diritto, enunciati specificamente in tema d'imposte sui redditi, valgono - mutatis mutandis nell'imposizione sul valore aggiunto, attesa la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa nazionale fissata dal D.P.R. n. 322/1998, art. 8, co. 6.

Senza prova della destinazione all'esportazione l'IVA è esigibile se è versato un acconto sul prezzo**Cassazione n. 29371 del 7/12/17**

L'IVA concernente la cessione di un bene, di cui non sia provata la destinazione all'esportazione, è esigibile, anche prima della consegna, qualora sia versato un acconto sul prezzo, purché, però, siano già noti alle parti tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore d'imposta e, in particolare, sia già specificamente individuato il bene oggetto della cessione.

Dichiarazione d'intento falsa**Cassazione n. 31116 del 29/12/17**

Ai fini dell'applicazione della non imponibilità IVA ex art. 8, co. 1, lett. c), D.P.R. 633/72, il soggetto che effettua cessioni nei confronti di un esportatore abituale che ha prodotto una dichiarazione d'intento ideologicamente falsa, deve dimostrare l'assenza di un proprio coinvolgimento nell'attività fraudolenta, ossia di non essere stato a conoscenza delle condizioni legali per l'applicazione del regime di non imponibilità o di non essersene potuto rendere conto pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in suo potere.

Omaggi in natura e detrazione IVA**Cassazione n. 30840 del 22/12/17**

La natura giuridica delle "manifestazioni a premio", che si dividono nelle categorie dei "concorsi a premio" e delle "operazioni a premio" (le quali ultime specificamente rilevano nella presente controversia), è sempre stata ricondotta nell'ambito della fattispecie della promessa al pubblico, disciplinata dall'art. 1989 c.c., quale particolare specie di negozio unilaterale non recettizio che vincola il promittente, non appena la sua volontà è resa pubblica, nei confronti di persone indeterminate.

Le attività promozionali svolte con modalità diverse da quelle suddette non possono essere considerate operazioni a premio ed esulano dall'ambito applicativo del relativo regime tributario.

Nel caso di specie la promessa del "premio" costituiva una clausola accessoria al contratto, così escludendone la natura di negozio unilaterale, posto che si trattava di omaggi - quali corsi di guida sicura e vacanze - concessi dalla contribuente agli appartenenti alla propria rete commerciale (agenti, concessionari, addetti ai servizi di assistenza tecnica) che avevano concorso al raggiungimento di un certo volume d'affari. Pertanto, in presenza di una prestazione di dare accessoria, secondaria e dipendente da quella che costituisce l'oggetto principale del contratto è detraibile l'IVA assolta sui costi sostenuti riferiti a detti premi ex art. 19 co. 2, del D.P.R. n. 633/1972.

IRAP**Irap – medico che svolge l'attività in più studi professionali****Cassazione n. 29626 del 11/12/17**

È soggetto ad Irap, il medico convenzionato con il SSN che esercita, altresì, l'attività di odontoiatra, disponendo di 3 studi situati in diversi ed altrettanti Comuni, di 2 unità operative odontoiatriche, ed aveva corrisposto, per le annualità in contestazione, spese per compensi a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale di odontoiatra e per beni strumentali di importo considerevole.

A tal fine, secondo la Cassazione risulta decisivo il dato della pluralità di studi professionali ubicati, in più comuni, due dei quali risultano destinati anche all'esercizio di attività odontoiatrica, in quanto tale esercizio della professione in una pluralità di studi denota lo svolgimento dell'attività (non solo di medico convenzionato ma anche di odontoiatra) attraverso un processo organizzativo che esula dalla sola esclusiva attività del contribuente.

Irap – artista non responsabile dell'organizzazione degli spettacoli non paga l'imposta**Cassazione n. 29863 del 13/12/2017**

Il discrimine per il pagamento dell'IRAP è l'autonoma organizzazione, in presenza della quale scatta la soggezione all'imposta ed un'attività può definirsi autonomamente organizzata solo quando è in grado di funzionare da sola, prescindendo dall'opera del professionista. Nel caso in questione, l'artista che esercita la sua attività senza autonoma organizzazione, ossia senza dipendenti e con beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, avvalendosi solo di una truccatrice occasionale e di 2 autori di testi, se non è responsabile dell'organizzazione che c'è dietro ai suoi spettacoli, non sarà tenuto a pagare l'Irap, a prescindere dalla quantità di reddito prodotto.

Irap - Commercialista e amministratore società – il presupposto Irap deve essere verificato in relazione a ciascuna attività**Cassazione n. 28987 del 04/12/2017**

Il commercialista che svolge anche l'incarico di amministratore di società (ma anche di revisore e sindaco) non è soggetto a Irap per la parte di compensi derivanti da quest'ultima attività purché sia possibile, in concreto, scorporare le diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l'esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati. In relazione a tali incarichi, infatti, non sussiste una organizzazione autonoma del lavoro riferibile al professionista posto che egli, opera invece direttamente da solo oppure avvalendosi dell'ausilio della organizzazione riferibile alla società cliente.

FISCALITÀ PERSONE FISICHE**Cessione immobile – maggior valore fondato sul criterio della comparazione con altri immobili aventi analoghe caratteristiche****Cassazione n. 30587 del 20/12/17**

In tema di imposta di registro ed INVIM l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest'ultima fase l'onere dell'Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.

L'atto deve enunciare dunque i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, ma non anche gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, presa conoscenza del criterio di valutazione adottato, è in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale, fermo restando l'onere della prova gravante sull'Amministrazione.

Pertanto, l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate contesta il maggior valore dei terreni ceduti fondato su un criterio di comparazione con altri immobili aventi analoghe caratteristiche deve considerarsi sufficientemente motivato, se contiene il riferimento alla classificazione urbanistica delle aree ed alla valutazione di terreni simili.

Agevolazioni “prima casa” – decorrenza del termine triennale per l'avviso di liquidazione**Cassazione n. 28860 del 01/12/2017**

In tema di benefici fiscali “prima casa” il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell'acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l'immobile, entro 18 mesi dall'acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell'amministrazione finanziaria per l'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta ordinaria e connessa

soprattassa, il termine triennale di cui all'art. 76, co. 2, del D.P.R. n. 131/1986, non dalla registrazione dell'atto ma dal momento in cui l'invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

Accertamento "a tavolino" – obbligo di contraddittorio

Cassazione n. 29397 del 7/12/17

Le indagini "a tavolino" per i tributi non armonizzati non sono soggette a specifico obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. Un obbligo generale di contraddittorio anticipato sussiste soltanto per i tributi armonizzati (come l'Iva), in ordine ai quali tuttavia la violazione ha effetti invalidanti solo qualora il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio. Non è conforme a tali principi la decisione del giudice di merito che dichiara la sussistenza di un obbligo generale di previo contraddittorio anche per i tributi non armonizzati (nella specie, IRAP-IRPEF) e manca di istituire la verifica controfattuale della c.d. prova di resistenza per i tributi armonizzati (nella specie, IVA).

Trasmissione telematica della dichiarazione effettuata – errori bloccanti

Cassazione n. 29878 del 13/12/2017

La dichiarazione inviata in via telematica, si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi dell'art. 3, co. 10, del D.P.R. n.322/1998, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell'avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti "errori bloccanti" della trasmissione telematica, che sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell'avvenuto "scarto" della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI

Accertamento integrativo

Cassazione n. 30854 del 22/12/17

È illegittimo l'accertamento integrativo se l'approfondimento di indagine riguarda fatti già conosciuti dall'Amministrazione finanziaria, considerato che gli stessi non possono essere qualificati come nuovi elementi che legittimano il potere di rettifica (nel caso di specie, la fattura per operazioni inesistenti era già nota all'Ufficio).

Quando l'atto di accertamento è legittimo

Cassazione n. 30560 del 20/12/17

È legittimo l'accertamento se nello stesso non sia riportata la sottoscrizione del dirigente ma soltanto la sigla e il timbro.

PENALE TRIBUTARIO

Causa di non punibilità: pagamento del debito tributario

Cassazione n. 52640 del 20/11/17

La causa di non punibilità di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 74/2000 (pagamento del debito tributario) opera:

- nel caso di integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;
- nel caso di estinzione del debito verso l'Erario dopo l'apertura del dibattimento di primo grado, ma prima del giudicato;
- nelle ipotesi di rateizzazione in corso del debito tributario, il Giudice è tenuto a rinviare la decisione, onde consentire all'imputato il pagamento del residuo, ai fini della causa di non punibilità.

La compensazione è indebita in caso di accollo

Cassazione n. 55794 del 30/11/17

Integra il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del D.lgs. n. 74/2000 il pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d'imposta a seguito del c.d. accollo fiscale ove commesso attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale, in quanto l'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 non contempla il caso dell'accollo e richiede che la compensazione avvenga unicamente tra i medesimi soggetti.

Prova nell'omesso versamento IVA

Cassazione n. 55480 del 6/6/17

In merito al reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000), al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, occorre l'allegazione e la prova della non addebitabilità all'imputato della crisi economica che ha investito l'impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Notifica dell'atto tributario

Cassazione n. 29191 del 6/12/17

La notifica di un atto tributario è considerata perfezionata con il ricevimento, da parte del contribuente, della raccomandata "informativa" con la quale il notificante comunica il deposito del plico presso la Casa comunale. Tale raccomandata ha effetto sanante rispetto a ogni nullità in precedenza determinatasi per il mancato rispetto della corretta sequenza procedimentale.

Notificazione degli atti a persone giuridiche

Cassazione n. 28466 del 28/11/17

Nei confronti delle persone giuridiche per la notifica degli atti tributari non può essere utilizzata la procedura di deposito del plico presso la Casa comunale e invio della raccomandata al destinatario prevista per la notifica nei confronti delle persone fisiche, a meno che tale procedura non sia utilizzata per la notifica effettuata al legale rappresentante della società, in quanto persona fisica.

Vizi di notifica dell'atto - sanatoria per raggiungimento dello scopo per esercizio del diritto di difesa – non impedisce il decorso del termine del potere di accertamento

Cassazione n. 30563 del 20/12/17

La notificazione degli atti d'imposizione tributaria non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio.

Tuttavia, la sanatoria della notifica non esplica alcun effetto sui requisiti di validità dell'avviso di accertamento, non potendo quindi impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante.

Ne consegue che, anche ove la notifica abbia raggiunto il suo scopo con effetto sanante, ciò non esclude che debba essere comunque valutato in concreto il tempestivo esercizio del potere accertativo e/o impositivo da parte dell'Amministrazione, ove eccepito dalla contribuente.

FISCALE – VARIE

Motivazione dell'attribuzione della rendita catastale

Cassazione n. 28933 del 4/12/17

Se l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del D.L. n. 16/1993 e dal D.M. n. 701/1994 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e la eventuale divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati; la motivazione dovrà, invece, essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.